

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre - Venezia,

02 dicembre 2016

Prot. n. 0001173/16 – Rif. cm/PZ

Agli Enti Territoriali

Amministrazioni comunali

*c.a. Responsabili Uffici Edilizia Privata -
Urbanistica - Mobilità - Lavori Pubblici*

Consorzi di Bonifica

Regione Veneto

Loro sedi

Oggetto: Geologo Progettista – Cartello di cantiere

Il professionista Geologo ha visto, negli ultimi anni, accrescere la responsabilità civile e penale nel proprio operato.

Le Norme tecniche per le Costruzioni e in particolare la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617 C.S.LL.PP C10.1 § 5.1 disciplina i contenuti della progettazione esecutiva strutturale nella quale sono obbligatoriamente previste alcune **relazioni specialistiche** tra cui Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione sulla modellazione sismica.

Il Consiglio di Stato sex. V con sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016 ha ribadito che *“le relazioni specialistiche costituiscono una parte coesistente del progetto esecutivo, si da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte”. E, una volta qualificato come progettista il professionista in parola, è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 91 del Codice del contratti.”*

Pertanto la recente Sentenza del C.d.S. ha ribadito il ruolo di **Progettista del Professionista Geologo**.

Questo ha ovvie ripercussioni sulla responsabilità sia civile che penale e ai conseguenti obblighi assicurativi in capo al Professionista che per danni strutturali, si estende ad un periodo di 10 anni (art. 1669 c.c.).

In considerazione a quanto richiamato sopra, sembra conclamata anche una rilettura della L. 55/90 che norma i contenuti del cartello di cantiere, dove devono essere indicate una serie di informazioni, tra cui il nominativo di Progettista, Direttore Lavori e, da ultimo, anche il nominativo del Coordinatore della sicurezza, ex art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Nell'attuale quadro normativo, dato che il Professionista Geologo ha il ruolo di Progettista, il suo **nominativo** deve essere **inserito nel cartello di cantiere**, con lo scopo di informare il pubblico e di rendere edotti gli organi di vigilanza dell'esistenza in loco di interventi edilizi, al fine di consentire l'espletamento di tutte quelle attività di verifica dell'osservanza della normativa edilizia e di corrispondenza dell'assentito al realizzato (Cass. Pen., Sez. III, 30 aprile 2014, n. 28123).

Il contenuto, le dimensioni, la collocazione del cartello di cantiere, sono aspetti che vengono demandati alle leggi regionali o alla normativa comunale; la mancanza del cartello di cantiere per opere sottoposte a permesso di costruire, è sanzionabile sia amministrativamente (dal regolamento edilizio) sia penalmente (art. 44, DPR 380/01) come ribadito recentemente dalla Cassazione, sez. penale, nella sentenza del 7 aprile 2016 n. 13963.

Agli Enti competenti è in carico la verifica della presenza e dei contenuti del cartello di cantiere.

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi, anche tramite i propri delegati provinciali, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si ritenga necessario.

Distinti saluti.

Il Coordinatore della Commissione
standard di qualità
Dott. Geol. Fabio Ferrati



Il Presidente
Dott. Geol. Pietro Zangheri

